

RG N.C.P. 1 /2019

Tribunale di Ferrara

Il Tribunale,  
composto dai magistrati:  
dott. Stefano Giusberti Presidente,  
dott. Anna Ghedini Giudice rel. ed est.,  
dott. Marta Cristoni Giudice  
ha emesso il seguente

#### DECRETO

osservato che con il ricorso depositato il 20.2.19 la società Bruni Sport s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Lucio Palma del foro di PARMA, ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di presentare, ai sensi dell'art. 161, co. 6, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nel termine assegnato dal Tribunale, la proposta di concordato, il piano e la documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, del r.d. n. 267 del 1942, o, in alternativa, di presentare un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis della legge fallimentare;

visti i documenti allegati e sentito il Giudice relatore;

ritenuta la propria competenza territoriale in ordine alla decisione sulla domanda, atteso che l'impresa di cui è titolare la ricorrente risulta avere la propria sede in Ferrara, via Bologna 449;

osservato che dalla visura camerale e dai bilanci prodotti dalla ricorrente risulta provato il presupposto soggettivo di cui all'art. 1 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

rilevato che la ricorrente appare trovarsi in "stato di crisi" e che non sussiste la condizione ostativa prevista dall'art. 161, co. 9, del r.d. n. 267 del 1942;

osservato che, atteso quanto esposto nel ricorso, può essere concesso il termine richiesto nella misura massima prevista dalla legge, ossia centoventi giorni;

ritenuta l'opportunità di nominare un commissario giudiziale, ai sensi dell'art. 161, co. 8, del r.d. n. 267 del 1942;

osservato che vanno stabiliti gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che la debitrice, sotto la vigilanza del commissario, dovrà assolvere fino alla scadenza del termine fissato, obblighi che vengono indicati nel dispositivo, ferma restando ogni successiva e specifica autorizzazione del Tribunale per l'eventuale compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione, così come previsto dall'art. 161, co. 7, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

rilevato, quanto alle attribuzioni del commissario, che il professionista, assunte le opportune informazioni sulla scorta dei dati contabili della società e di ogni altra utile fonte di conoscenza, riferirà al Tribunale, con relazioni periodiche, sugli atti compiuti dall'imprenditore ed esporrà il proprio motivato parere in caso di presentazione da parte della ricorrente di istanze volte ad ottenere l'autorizzazione al compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione, così come stabilito dall'art. 161, co. 7, cit.,

P. Q. M.



il Tribunale in composizione collegiale così provvede:

- a) assegna alla ricorrente termine di giorni centoventi, con decorrenza dal deposito del ricorso, per il deposito in cancelleria della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, o per il deposito dell'accordo di cui all'art. 182 bis l. fall. con pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
- b) nomina commissario giudiziale, con i compiti indicati dall'art. 161, co. 6, 7 e 8, del r.d. n. 267 del 1942 e le attribuzioni specificate nella parte motiva del presente provvedimento, la dott.ssa Irene Gnani con studio in Ferrara;
- c) pone a carico della ricorrente l'obbligo di trasmettere al commissario giudiziale, entro il giorno dieci di ogni mese, con decorrenza dal prossimo mese di marzo, una relazione, aggiornata all'ultimo giorno del mese precedente, sulle attività compiute, anche ai fini della predisposizione della proposta e del piano, siano esse di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la specifica indicazione delle operazioni, attive e passive, effettuate o maturate nel periodo, nonché degli oneri finanziari maturati nel medesimo periodo;
- d) dispone che il commissario giudiziale trasmetta alla cancelleria per via telematica la relazione della debitrice, unitamente alla propria, entro il giorno quindici di ogni mese; nella propria relazione il commissario dovrà rendicontare circa la attività della debitrice e la sua idoneità alla predisposizione del piano;
- e) pone a carico della ricorrente l'obbligo di depositare in cancelleria, entro il giorno dieci di ogni mese, con decorrenza dal prossimo mese di marzo, una situazione finanziaria dell'impresa, che entro il giorno successivo sarà pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere;
- f) dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento alla ricorrente e al commissario giudiziale.

Ferrara, 21.2.19

Il Presidente  
(*dott. Stefano Giusberti*)

